Regolamento Generale di Ateneo

TITOLO I - Fonti normative e finalità

Art. 1 - Fonti normative e finalità

- 1. Il presente Regolamento, adottato per le finalità e con le procedure previste dallo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, fissa le norme relative alla organizzazione ed alle procedure di funzionamento degli organi di governo dell'Ateneo, alle modalità di istituzione, disattivazione e organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nel rispetto della legge, del Codice etico e dello Statuto dei diritti degli studenti universitari adottato dal CNSU.
- 2. Il Regolamento detta altresì la disciplina per la formazione degli atti normativi ed amministrativi degli organi dell'Ateneo.

TITOLO II - Organizzazione e procedure di funzionamento degli organi centrali di governo dell'Ateneo

Art. 2 - Il Rettore

- 1. Il Rettore esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia, nonché quelle non esplicitamente attribuite ad altri organi, collegiali e monocratici, dell'Ateneo.
- 2. Il procedimento per l'elezione del Rettore è riservato al Regolamento Elettorale d'Ateneo, nel rispetto della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 3 - Il Senato Accademico

- 1. Al Senato accademico sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
- 3. Il Rettore, come presidente:
- a) convoca il Senato Accademico;
- b) presiede e coordina i lavori del Senato e proclama i risultati delle votazioni;
- c) rappresenta il Senato in tutti i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 4 - Il Consiglio di amministrazione

- 1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2. I componenti del Consiglio sono nominati secondo la seguente procedura:
 - 1. Il Senato accademico predispone ed approva il profilo, scientifico e professionale, dei potenziali candidati, da scegliersi, previo avviso pubblico, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
 - 2. La Commissione di cui all'art. 9, comma 4, dello Statuto, predispone, sulla scorta del profilo di cui al precedente punto a), un elenco di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, sottoponendolo al Rettore, che a sua volta lo proporrà al Senato Accademico per la designazione dei due componenti di sua competenza;
 - 3. Il Rettore procede, successivamente, con proprio decreto, alla nomina dei componenti, ivi compresi quelli designati dal Senato accademico.

Art. 5 - Il Direttore Generale

- 1. L'incarico di Direttore Generale è conferito secondo le procedure previste dalla legge e dallo Statuto.
- 2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dello Statuto.

Art. 6 - Decadenza dalla carica

- 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico che risultino assenti senza adeguata giustificazione per due riunioni dei rispettivi organi nell'arco dell'anno solare sono dichiarati decaduti dal Rettore, previa diffida. Nella prima riunione successiva si procede alla surroga, ad una nuova nomina o all'elezione suppletiva.
- 2. Le norme di cui al precedente comma non si applicano ai membri di diritto dei rispettivi organi.

Art. 7 - Il Nucleo di Valutazione

- 1. Il Nucleo di valutazione è presieduto dal componente interno, professore di ruolo, che svolge funzioni di coordinatore.
- 2. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione e sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l'esecuzione delle delibere.
- 3. Il Nucleo di valutazione nomina al suo interno il segretario. Il segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta del Nucleo di Valutazione e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- 4. Tutti gli atti relativi agli ambiti di valutazione del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 12 dello Statuto, sono trasmessi congiuntamente al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione annuale, anche sulla base degli atti ricevuti dalle Commissioni paritetiche, che deve essere trasmessa al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione allo scopo di evidenziare i punti di merito o le criticità emerse nei Corsi di Laurea.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Ateneo indica i termini entro i quali deve essere redatta, a cura del Nucleo di Valutazione, la relazione di cui al precedente comma.

Art. 8 - Accesso alle informazioni

- 1. In relazione alle proprie competenze, il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici, strutture o articolazioni centrali e periferiche dell'Università, può chiedere verbalmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti.
- 2. Chiunque all'interno dell'Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e comunque nel termine assegnato dallo stesso Nucleo di Valutazione nei casi di urgenza.

Art. 9 - Pubblicità dei lavori e dell'attività

- 1. Il Nucleo di Valutazione dà la massima pubblicità agli esiti della propria attività nelle forme ritenute più idonee a raggiungere l'obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti.
- 2. Chiunque all'interno dell'Ateneo può chiedere all'Ufficio di supporto, di cui all'art. 10, copia dei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione e dei documenti dallo stesso redatti.
- 3. Copia dei verbali e dei documenti vengono rilasciati ai richiedenti senza ritardo e comunque nel termine massimo di 15 giorni.
- 4. In ogni caso il Nucleo di Valutazione tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti.

Art. 10 - Risorse

- 1. Per il suo funzionamento e la sua attività al Nucleo di Valutazione sono garantite adeguate risorse finanziarie, la cui entità è definita dal Consiglio d'Amministrazione e la cui gestione è affidata al Presidente del Nucleo di Valutazione.
- 2. Il Nucleo di Valutazione si avvale di un ufficio di supporto messo a disposizione dall'Università.
- 3. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo di Valutazione le spese sostenute per partecipare alle riunioni, nonché le spese di missione effettuate in ragione del proprio incarico.

Art. 11 - Il Collegio di disciplina

- 1. Il Collegio di disciplina, di cui all'art. 14 dello Statuto, è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere pareri vincolanti in merito.
- 2. Il Collegio, la cui composizione e durata in carica sono previsti dalla legge e dallo Statuto, opera nel rispetto del giudizio fra pari.

Art. 12 - Comitato Unico di Garanzia

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento, nel rispetto delle normativa vigente e delle linee guida ministeriali.

Art. 13 - Il Comitato per lo sport

Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, che lo presiede, da due componenti designati dal Cus Brescia, da due studenti eletti e dal Direttore Generale o suo delegato. I componenti eletti o designati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 14 - Il Garante

- 1. Il Garante fornisce consulenza ed assistenza gratuite agli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'art. 8, comma 12, dello Statuto, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per una sola volta.
- 2. Il Garante informa il Rettore di eventuali violazioni di legge, dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti, invitandolo a provvedere.
- 3. Il Rettore propone al Senato accademico fra personalità di comprovata competenza e imparzialità esterne all'Ateneo, una terna di candidati alla carica di Garante, illustrandone i relativi curricula. Il Senato lo designa mediante votazione a scrutinio segreto.

TITOLO III - NORME COMUNI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 15 - Convocazione

- 1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo collegiale, il quale fissa la data, l'ora e il luogo della riunione.
- 2. La convocazione può essere richiesta da 1/3 dei membri del collegio, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, lettera, telegramma o fax inviato ai componenti all'indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all'atto dell'insediamento. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza, che dovrà avvenire mediante messaggio elettronico, telegramma o fax
- 4. Nel caso di invio tramite posta elettronica, la convocazione deve essere integrata da meccanismi informatici di attestazione dell'avvenuta ricezione.

Art. 16 - Ordine del giorno

- 1. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
- 2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. L'Assemblea, una volta costituita, può deliberare a maggioranza assoluta dei presenti di invertire o modificare l'ordine degli argomenti.
- 3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.
- 4. In apertura di seduta il Presidente può porre all'attenzione dell'organo ulteriori argomenti rispetto a quelli presenti nell'ordine del giorno. A maggioranza assoluta dei presenti l'organo accoglie o respinge la richiesta.

Art. 17 - Documentazione della seduta

- 1. Gli uffici provvedono a trasmettere anche via posta elettronica ai componenti, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della seduta, la documentazione necessaria per consentire di acquisire gli elementi di giudizio ai fini della deliberazione.
- 2. Resta fermo il diritto di ciascun componente di accedere agli uffici competenti per prendere visione preventiva di tutta la documentazione pertinente.

Art. 18 - Validità della costituzione dell'assemblea

- 1. L'assemblea è regolarmente costituita quando tutti i componenti sono stati validamente convocati.
- 2. In apertura della seduta il Presidente verifica la presenza del numero legale che deve essere garantito per l'intera durata della seduta.
- 3. Per la validità delle riunioni del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. Per le riunioni degli altri organi collegiali, ai fini del computo della maggioranza, non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza. Non è ammessa la partecipazione per delega.
- 4. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal vicario o da un componente appositamente delegato.
- 5. Se non diversamente previsto dalla legge o dallo Statuto, o dai regolamenti interni degli organi,il Presidente comunica, all'inizio di ciascuna seduta, il soggetto a cui viene affidato il compito di segretario.
- 6. Alle riunioni possono partecipare esclusivamente i componenti dell'Assemblea. È ammessa l'assistenza di personale di supporto al segretario.
- 7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti estemi, al fine di illustrare argomenti specifici. Nel caso in cui l'Assemblea lo riterrà opportuno esprimendo voto favorevole in merito, il soggetto esterno potrà partecipare alla discussione sull'argomento per cui è stato invitato alla seduta.

Art. 19 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

- 1. Il Presidente, o su invito dello stesso, altro partecipante alla seduta dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 2. Ove possa ravvisarsi un contrasto
 - i) tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero

- ii) qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento.
- 3.Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o parenti e affini sino al quarto grado.
- 4. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

Art. 20 - Delibere

- 1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.
- 2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il collegio può, ove consentito dalla legge e dallo Statuto, differire l'esecutività della deliberazione.
- 4. La questione "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) deve essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento. La questione sospensiva" (rinvio della discussione) può essere posta prima o durante la discussione di un argomento. Le questioni suddette devono subito essere sottoposte a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
- 5. Le modifiche (emendamenti) alle proposte di deliberazione sono disciplinate come segue:
 - a) La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.
 - b) I testi alternativi sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi del testo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti al testo medesimo.
 - c) Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
 - d) Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
 - e) Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
 - f) Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

Art. 21 - Verbalizzazione

- 1. Per ogni adunanza degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.
- 2. Il verbale deve indicare:
- a) giorno, mese anno, ora e luogo della riunione;
- b) ordine del giorno;
- c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
- d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con la distinzione tra giustificati e ingiustificati;
- e) l'indicazione del Presidente della seduta;
- f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
- g) i termini essenziali della discussione;
- h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
- i) la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario nel corso della seduta.

- 4. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
- 5. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.
- 6. Del verbale viene data pubblicità mediante affissione all'albo e pubblicazione sul portale dell'Università.

TITOLO IV – Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

Art. 22 - Dipartimenti

- 1. I Dipartimenti esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui alla legge ed allo Statuto.
- 2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, possono essere stabilite dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
- 3. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta, se costituita, e il Direttore. La Giunta, se costituita, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a 7, ed esercita le funzioni previste dallo Statuto, nonché quelle eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere che ai lavori della Giunta partecipino, con o senza diritto di voto, il vicedirettore, i delegati ed i presidenti dei consigli di corso di studio.
- 4. I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento, in conformità alla legge, allo Statuto ed al presente Regolamento. I medesimi Regolamenti disciplinano, anche su eventuale indicazione del Rettore, i casi di mancata partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e le relative sanzioni.
- 5. I Dipartimenti sono costituiti secondo le procedure previste dallo Statuto. Il Consiglio di amministrazione approva, previo parere del Senato accademico, la richiesta di costituzione di un nuovo Dipartimento presentata da non meno di 35 docenti e ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree omogenee e corredata da un progetto didattico-scientifico e da idonea documentazione sulla sostenibilità della richiesta, secondo i criteri preventivamente emanati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato .
- 6. A ciascun Dipartimento afferiscono uno o più corsi di laurea secondo le modalità disciplinate dallo Statuto, considerando come parametro i CFU.

Art. 23 – Facoltà o Scuole

- 1. Le strutture di coordinamento, denominate Facoltà o Scuole, esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione delle Facoltà o Scuole su richiesta motivata di due o più Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico.

Art. 24 - Commissioni paritetiche

- 1. In ogni Dipartimento è istituito una Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità alla legge ed allo Statuto.
- 2. Le Commissioni paritetiche inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico una relazione per proporre linee di azioni per il miglioramento della qualità delle strutture didattiche, considerando anche il posizionamento dei corsi di studio afferenti al dipartimento dei confronti degli sbocchi professionali ed occupazionali. Inoltre, le proposte considereranno il monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3. Se al Dipartimento afferisce un numero di docenti e ricercatori superiore alle 80 unità o se il Dipartimento non afferisce ad alcuna struttura di coordinamento, la Commissione paritetica sarà

composta di 14 membri; in tutti gli altri casi i membri sono 10. I componenti eleggono al loro interno un coordinatore scelto fra la componente docente al quale spetta la convocazione delle riunioni anche su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 25 – Comitati partecipativi

- 1. Nell'Università degli Studi di Brescia sono costituiti il Comitato partecipativo degli studenti e il Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo.
- 2. Il Comitato partecipativo degli studenti è composto dal Rettore, che lo presiede, dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché da un rappresentante degli studenti per ciascuna Commissione paritetica presente nell'Ateneo.
- Il Comitato è convocato dal Rettore nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto.
- Il Rettore consulta il Comitato per le materie riguardanti la vita e le necessità degli studenti.
- 3. Il Comitato partecipativo del personale tecnico amministrativo è composto dal Direttore Generale che lo presiede, dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo di cui all'art. 10 comma 11 dello Statuto.

Lo stesso Comitato è convocato dal Direttore Generale per promuove il confronto sulle tematiche di cui all'art. 10 comma 10 dello Statuto.

Art. 26 - Centri di ricerca

- 1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'Università può istituire Centri di Ricerca dipartimentali e interdipartimentali.
- 2. I Centri sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato che agisce su richiesta dei Dipartimenti interessati alla costituzione dei Centri.
- 3. La richiesta di costituzione del Centro deve indicare:
- a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività, per i quali se ne domanda l'istituzione;
- b) i Dipartimenti partecipanti all'iniziativa che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenerla (di seguito definiti strutture di riferimento);
- c) gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni:
- d) i nominativi dei professori e dei ricercatori, eventualmente anche appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro;
- e) un circostanziato piano economico-finanziario, su base triennale, in cui siano specificate le risorse necessarie per il funzionamento del Centro, risorse che le strutture di riferimento si impegnano a destinare al Centro per la durata delle sue attività, nonché quelle di provenienza esterna all'Ateneo. Alla scadenza di ciascun triennio deve essere rinnovata la procedura di cui sopra, a pena di scioglimento del Centro.
- 4. La richiesta è accompagnata dal regolamento di funzionamento del Centro, il quale deve prevedere le norme relative al funzionamento degli organi, tra i quali devono essere previsti un Consiglio ed un Direttore.
- 5. L'impegno delle strutture di riferimento si intende assunto, salvo apporti ulteriori, per l'intera durata del programma pluriennale alla base della costituzione del Centro.
- 6. I Centri possono usufruire di contributi e finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.
- 7. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta
- i) alle strutture di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi istitutivi del Centro,

ii) al Senato Accademico, a fini di informazione e coordinamento.

Art. 27 - Centri di servizio di Ateneo

- 1. I Centri di servizio di Ateneo sono costituiti per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale dell'Ateneo.
- 2. Il Centro è istituito con decreto del Direttore generale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico.
- 3. La delibera istitutiva del Centro deve indicare gli spazi, l'organico di personale tecnico e amministrativo e le dotazioni che gli vengono assegnate, fermo restando che il Centro non gode di autonomia finanziaria.
- 4. Le funzioni del Centro, la composizione e le modalità di designazione degli organi preposti alla sua gestione, gli obblighi in materia amministrativa e contabile sono definiti nel Regolamento del Centro, da approvarsi secondo le norme previste dallo Statuto.

TITOLO V - Autonomia regolamentare

Art. 28 - Regolamenti previsti dallo Statuto

Qualora lo Statuto espressamente attribuisca ad organi appartenenti alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative dell'Università il potere di emanare regolamenti, tali organi devono rispettare la disciplina posta dal presente regolamento.

Art. 29 - Procedura di formazione dei regolamenti

- 1 I Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono approvati salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto a maggioranza assoluta, su iniziativa Consiglio di Amministrazione o su proposta della struttura o dell'organo di cui dispongono la disciplina.
- 2. I Regolamenti d'Ateneo aventi carattere organizzativo e di spesa sono approvati, se non diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione; quelli relativi all'assetto istituzionale dell'Ateneo compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di raccordo in materia di didattica e di ricerca sono di competenza del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.